



la certezza di concretamento dell'operazione in un periodo più o meno breve, e tenendo presente l'opportunità di una per quanto possibile equa ripartizione fra le varie regioni, è stato redatto l'elenco n. 7.

La sezione A) dell'elenco contiene i mutui agli Istituti autonomi per le case popolari, con l'indicazione, a fianco di ciascuna Ente decurto, della somma proposta e con la indicazione, nelle note in calce, delle somme richieste; ove il Consiglio dovesse autorizzare l'intero mutuo, la relativa erogazione, per la somma maggiore di quella proposta, potrebbe rinversarsi ad esercizi successivi a quello in corso.

La sezione B) dell'elenco concerne i mutui alle Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato, per i quali non è possibile alcuna decurtazione delle somme richieste in quanto esse riguardano la spesa per un solo modesto fabbricato.

La sezione C), infine, comprende un elenco di mutui suppletivi a 12 Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato, per le quali il mutuo originario non è stato sufficientemente